



ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE

Codice M.I.U.R. – RNIC805001

Via Pescara, 33 47924 – RIMINI MIRAMARE (RN)

Tel: 0541-370357 Fax: 0541-372039 Cod. Fisc. 91069420403

E-Mail: mic805001@istruzione.it PEC: mic805001@pec.istruzione.it

Circ. n. 28

Rimini, 11/09/2026

A tutto il personale con contratto a TD
p/c al personale con contratto a TI
alla DSGA
al Personale ATA
al Sito
agli Atti
Registro elettronico

Oggetto: Divieto di monetizzazione delle ferie e invito a presentare istanza di ferie

Si informa tutto il personale assunto con contratto a Tempo Determinato che, ai sensi della normativa vigente, le ferie, pur essendo un diritto irrinunciabile, **in caso di mancata fruizione, non sono monetizzabili**. Queste, pertanto, devono essere fruiti durante tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ponti, periodo dalla fine attività didattiche al 30/06, ecc.) ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Dalle ferie maturate verranno detratti i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto e la liquidazione delle ferie eventualmente non godute spetterà esclusivamente nel limite dei giorni non fruibili per incapienza rispetto a quelli di sospensione delle attività didattiche.

Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita:

- al personale docente per un periodo **non superiore a 6 giornate** lavorative fermo restando la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
- il personale ATA è tenuto invece a programmare TUTTE le ferie entro la scadenza del contratto.

Si precisa che, alla luce dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024, nel caso in cui non si presenti domanda volontaria di fruizione delle ferie, si perderà il diritto alle ferie stesse ed **all'indennità sostitutiva** che, ai sensi della legge n. 135/2012, **potrà essere riconosciuta solo per i giorni di ferie spettanti che risultino eccedenti rispetto al conteggio dei giorni di sospensione delle lezioni** nei quali si sarebbe potuto usufruire delle ferie (indipendentemente dal fatto che siano state formalmente richieste).

Tutto ciò premesso, il personale scolastico (docenti e ATA) con un contratto a Tempo determinato è tenuto a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, nei periodi di sospensione delle lezioni, ossia:

- nel periodo che intercorre tra il giorno della presa di servizio e l'inizio delle lezioni (esclusi quelli con impegni)
- durante i periodi di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico (Patrono, Natale, Pasqua, interfestivi, ecc)
- nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi quelli in cui siano previsti impegni di carattere collegiale.

Si ricorda che il divieto di monetizzazione delle ferie vale anche per il personale con contratto a tempo indeterminato.

Si resta a disposizione

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica

Graziella Nigro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/93